

Industria 4.0 2020

Novità introdotte dalla **Legge di Bilancio n. 160/2019**

La metamorfosi del super ed iperammortamento



Legge di Bilancio 2020, ossia Legge 160/2019

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all'articolo 1, commi da 184 a 197 (cd. 'Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

Tale nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. I, commi da 91 a 94) e dell'iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. I, commi da 8 ad II), che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero 'prenotati' a tale data mediante:

- I. un ordine confermato dal fornitore;
- 2. il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.

La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali, mutua il suo ambito applicativo, oggettivo e soggettivo, dalla disciplina del super ed iperammortamento, ma da maggiorazione del costo di acquisto del bene (e quindi da maggiorazione dell'ammortamento in dichiarazione dei redditi) diviene un **credito d'imposta**.

La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, dalle imprese che **dal l° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020** (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all'ordine ed all'acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, **destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato**.





Ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d'imposta, risultano i seguenti:

- Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell'art. I, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);
- Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell'art. I, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento);
- Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell'art. I, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all'Allegato B della cd. 'Legge di Bilancio 2017').

Le aliquote del credito d'imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:

Tipologia di investimenti	Limite	Credito d'imposta	Utilizzo	
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento'	fino ad euro 2 milioni	6%	5 quote annuali di pari importo	
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali	fino ad euro 2,5 milioni	40%	5 quote annuali di pari importo	
	oltre euro 2,5 milioni — fino ad euro 10 milioni	20%		
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali	fino ad euro 700.000	15%	3 quote annuali di pari importo	



Soggetti interessati dal credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto, come nella formulazione previgente, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato.

L'ambito applicativo soggettivo è esteso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Ad esempio, potrebbero beneficiare dell'agevolazione anche gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa di cui all'art. 5, comma 1, legge n. 413/1991, avendo cura di rammentare che tale regime è stato esteso alle attività enoturistiche dall'art. 1, commi 501 - 505, legge n. 205/2017 e, dalla stessa legge di Bilancio 2020, anche alle attività di oleoturismo.

Vi <u>dovrebbero</u>, altresì, **rientrare anche**, **i soggetti esercenti attività agricole** che determinano il reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR e le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola oltre i limiti previsti dall'art. 32 TUIR.

Pertanto anche le aziende agricole che, per via del reddito domenicale, precedentemente non potevano fruire dell'iperammortamento, ora potranno fruire del credito d'imposta.



Esclusioni

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente tramite compensazione in F24, ai sensi dell'articolo 17 D. Lgs. 241/1997.



Utilizzo del Credito d'imposta in compensazione

L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta spettante è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** sul modello F24 e "non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". (art. 1, co. 191, L. 160/2019)

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- decorre "dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (ovvero per i beni 4.0)";
- avviene **in 5 quote annuali** di pari importo, **ridotte a 3** nel caso di beni immateriali di cui all'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- richiede l'effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale;

Il credito d'imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale.



Beni non agevolabili

Risultano esclusi dall'agevolazione (art. I, comma 187, Legge n. 160/2019):

- i beni compresi nell'articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
- i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

H



Limiti del Credito d'imposta

La compensazione del credito d'imposta non soggiace ai limiti di cui all'articolo I, comma 53, L. 244/2007, di cui all'articolo 34 L. 388/2000 e di cui all'articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, ma deve rispettare le seguenti regole:

- deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali dell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
- decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0;
- **richiede apposita comunicazione al Mise,** secondo modello, contenuto, modalità e termini di invio <u>da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione;</u>
- sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta anche all'interno del consolidato fiscale.

.



Oneri documentali

Quanto agli oneri documentali, anch'essi risultano modificati nella nuova disciplina.

In relazione agli investimenti dell'allegato A e dell'allegato B annessi alla Legge di Bilancio 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000 (euro 500.000 nella precedente disciplina), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (una perizia tecnica giurata nella precedente disciplina), che deve avere data certa (quindi si potrà usare PEC o Marca Temporale) redatta da un ingegnere o da un perito iscritti nei relativi albi, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione.

In caso di beni di **costo unitario inferiore o uguale a euro 300.000** resta ferma la **facoltà di adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante**, di cui al D.P.R. 445/2000 (c.d «Autocertificazione»).

.



Fatture di acquisto/vendita

Comma 195:

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194.

Al momento non è presente una dicitura standardizzata.

Alcuni possibili esempi della dicitura da riportare sono:

- «Bene agevolabile ai sensi dell'art. I della Legge di bilancio 2020»
- «Spesa soggetta al credito d'imposta secondo quanto previsto dalla Legge 160/2019 all'art. I dal comma 184 al comma 194 (Legge Finanziaria 2020)»



Riassunto aliquote

Categoria di bene	Investimenti complessivi	Credito d'imposta	Quote annuali	
Bene materiale strumentale nuovo – ex super ammortamento	Fino a 2 milioni di euro	6%	5	
	Fino a 2,5 milioni di euro	40%	5	
Bene materiale strumentale nuovo compreso in allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali	Oltre 2,5 milioni di euro Fino a 10 milioni di euro	20%		
	Oltre 10 milioni di euro	0		
Bene immateriale strumentale nuovo compreso in allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni immateriali	Fino a 700.000 euro	15%	3	



Confronto con le precedenti misure

A) con riferimento agli investimenti in Beni materiali strumentali nuovi di cui al **comma 188 (beni ex super ammortamento)**, va anzitutto precisato che il credito d'imposta si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d'imposta del 6% accordato, rappresenta un'agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel cd. 'super ammortamento'. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era del 7,2% (ossia pari al 24% del 30% di maggiorazione accordata nel 2019).

In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2016 al 2019 in materia di 'super ammortamento', messe a confronto con il nuovo credito d'imposta previsto con decorrenza dal 2020:

Anno di investimento Metodo di fruizione agevolazione		Limite in euro	Aiuto %	Periodo fruizione	
maggiorazione del costo d'acquisizione maggiorazione del costo d'acquisizione del costo d'acquisizione		senza limiti	+ 40%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988	
		senza limiti	+ 30%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988	
da 01/01/2019 al 31/03/2019	Nessuna agevolazione	_	_	_	
da 01/04/2019 a 31/12/2019 maggiorazione del c		fino a 2,5 milioni	+ 30%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988	
2020	Credito d'imposta	fino a 2 milioni	6%	5 periodi d'imposta dal periodo successivo all'entrata in funzione	





Confronto con le precedenti misure

B) con riguardo poi agli investimenti in Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al **comma 189 (beni ex iper ammortamento)**, per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d'imposta del 40% accordato, rappresenta un'agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel cd. 'iper ammortamento. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 40,8% (ossia pari al 24% del 170% di maggiorazione accordata nel 2019).

In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 in materia di 'iper ammortamento', messe a confronto con il nuovo credito d'imposta previsto con decorrenza dal 2020:

Anni	Metodo di fruizione agevolazione	Limite in euro	Aiuto %	Periodo fruizione
2017 e 2018	maggiorazione del costo d'acquisizione	senza limiti	+ 150%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
2019	maggiorazione del costo d'acquisizione	fino a 2,5 milioni	+ 170%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
		da 2,5 milioni a 10 milioni	+100%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
		oltre 10 milioni e fino a 20 milioni	+50%	durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
2022	Credito d'imposta	fino a 2,5 milioni	40%	5 periodi d'imposta dal periodo successivo interconnessione
2020		oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	20%	5 periodi d'imposta dal periodo successivo interconnessione



Confronto con le precedenti misure

C) Infine, con riferimento ai Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al **comma 190, (beni ex iper ammortamento beni immateriali allegato B)**, per una società di capitali soggetta ad IRES 24%, il credito d'imposta del 15% accordato, rappresenta un'agevolazione decisamente superiore a quella previgente nel cd. 'iper ammortamento'. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 9,6% (ossia pari al 24% del 40% di maggiorazione accordata nel 2019), sebbene con il limite massimo di investimento introdotto di euro 700.000.

In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 in materia di 'iper ammortamento', messe a confronto con il nuovo credito d'imposta previsto con decorrenza dal 2020 per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Industria 4.0:

	Anni	Metodo fruizione agevolazione	Limite in euro	Aiuto %	Periodo di fruizione
2017	.7, 2018 e 2019	maggiorazione del costo d'acquisizione	senza limiti, ma con il vincolo di subordinazione al bene materiale	+ 40%	durata ammortamento fiscale
	2020	credito d'imposta	Fino a 700 mila euro Assenza vincolo di subordinazione	15%	3 periodi d'imposta dal periodo successivo all'interconnessione



Dilazione delle consegne per convenienza applicativa

Chi ha ordinato i beni interessati dal cd. 'super ammortamento' pagando l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019 può valutare se farli consegnare prima del 30 giugno 2020 (con il conseguente mantenimento del 'super ammortamento') oppure posticipare la consegna al periodo decorrente dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, facendo decadere l'effetto 'prenotativo' 2019 e beneficiare così del nuovo credito di imposta.



Industria 4.0 prima del 2020

Premessa

Per completezza riportiamo le precedenti misure per incentivare gli investimenti relativi a Industria/Impresa 4.0.

Teniamo a sottolineare che i requisiti tecnici richiesti dalla legge, per il godimento dei benefici fiscali, non sono mai realmente cambiati.

Infatti dopo la pubblicazione della legge n. 232/16 si è assistito a un susseguirsi di circolari ministeriali (MISE & Agenzia delle Entrate), di raccolte di risposte ad interpelli, di c.d. FAQ (Frequently Asked Questions) che cercavano di chiarire dei dubbi tecnici o fiscali.

Ciò che è cambiato è stato:

- L'ampliamento della platea dei possibili fruitori (il passaggio da Industria 4.0 ad Impresa 4.0), mantenendo però inalterati i requisiti tecnici (con delle oggettive criticità applicative al di fuori dell'ambito di riferimento originario, ossia quello manifatturiero metalmeccanico)
- Le aliquote dei benefici: da un'aliquota unica a più aliquote a seconda degli scaglioni di investimento
- Per ultimo la modalità fiscale di accesso al beneficio (da detrazione sull'imponibile a credito di imposta).





Cos'è Industria 4.0?

Il termine industria 4.0 si riferisce ad una "quarta rivoluzione industriale" che cambierà il modo produttivo tramite l'uso diffuso di connessioni wireless e sensori a basso costo.

Questa rivoluzione sarà caratterizzata dall'utilizzo sempre più massiccio di dati ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

L'espressione *Industrie 4.0* è stata usata per la prima volta alla Fiera di Hannover nel 2011 in Germania. A ottobre 2012 un gruppo di lavoro dedicato all'Industria 4.0, presieduto da **Siegfried Dais** della multinazionale di ingegneria ed elettronica **Robert Bosch GmbH** e da **Henning Kagermann** della **Acatech** (Accademia tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria) presentò al governo federale tedesco una serie di raccomandazioni per la sua implementazione. L'8 aprile 2013, all'annuale Fiera di Hannover, fu diffuso il report finale del gruppo di lavoro.

La **Fabbrica 4.0,** figlia della quarta rivoluzione industriale, è composta di macchine completamente interconnesse tra loro, che dialogano le une con le altre ed effettuano autodiagnostica e manutenzione preventiva oltre che a dialogare potenzialmente anche con macchine dei fornitori e dei clienti.



Piano Nazionale Industria 4.0

Il **Piano Nazionale Industria 4.0** è stato approvato il 7 dicembre 2016 (conosciuto anche come «Legge Calenda» dal nome del ministro dello Sviluppo Economico) ed aveva l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione.

Il piano ha mobilitato nel 2017 investimenti privati aggiuntivi per 10 miliardi, 11,3 miliardi di spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione con focus sulle tecnologie dell'Industria 4.0, più 2,6 miliardi di euro per gli investimenti privati early stage. Il provvedimento proponeva un mix di incentivi fiscali, sostegno al venture capital, diffusione della banda ultralarga, formazione dalle scuole all'università con lo scopo ultimo di favorire e incentivare le imprese ad adeguarsi e aderire pienamente alla quarta rivoluzione industriale.

La legge attuativa è entrata quindi in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018 ed ora anche nel 2019 e 2020.

N.B.: Questo Piano rappresenta la «via italiana» a Industria 4.0 e NON rappresenta in alcun modo una modalità attuativa presente negli stessi termini anche negli altri Paesi, se non la filosofia alla base. P.es. altri Paesi non offrono le medesime agevolazioni previste in Italia.



I risultati di Industria 4.0 nel 2017

Il 30 Dicembre 2018 è stata approvata la Legge di Bilancio che sancisce la terza fase del **Piano Nazionale Industria 4.0.**

Industria 4.0 cambia nome diventando così **Impresa 4.0** ed ampliando la portata della manovra virtualmente a tutte le imprese italiane e aprendosi al tema delle <u>competenze</u> e della **Formazione 4.0.**

Il 2017 in Italia ha visto una crescita del PIL (Indice della Produzione Industriale), della fiducia delle imprese, dell'export, dei tassi di occupazione e degli investimenti esteri nel Paese.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha evidenziato questi risultati:

- Incremento ordinativi in beni strumentali con picchi del +11,6% per macchinari e altri apparecchi.
- Dati positivi sia sul numero di imprese che aumenteranno la spesa in **Ricerca & Sviluppo** sia sulla percentuale di crescita della spesa (da indagine campionaria +10%/+15%)
- Banda Ultra Larga: stanziati interventi pubblici pari a 3,5 Mld € per infrastrutture e per incentivi alla domanda di famiglie e imprese al fine di raggiungere gli obiettivi di copertura al 2020
- Fondo di Garanzia: +10,7% importo garantito nei primi 8 mesi del 2017



Linee guida del Piano Industria 4.0

Il **Piano nazionale Industria 4.0** ha rappresentato l'occasione per le aziende di cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

Il Piano ha previsto misure concrete in base a tre principali linee guida e quattro direttrici strategiche.

Le linee guida

- operare in una logica di neutralità tecnologica
- intervenire con azioni orizzontali e non verticali o settoriali
- agire su fattori abilitanti

Le direttrici strategiche

- **Investimenti innovativi**: stimolare l'investimento privato nell'adozione delle tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione
- **Infrastrutture abilitanti**: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali.
- **Competenze e Ricerca**: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc.
- Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata.

INDUSTRIA 4.0 NEL 2019



Industria 4.0 nel 2019

Per favorire la trasformazione digitale delle aziende italiane nella legge di Bilancio 2019 tornano le agevolazioni rappresentate da iperammortamento e bonus formazione.

Riguardo gli **investimenti in beni strumentali** per fare industria 4.0, o Impresa 4.0 come fu poi ribattezzata dal precedente governo italiano quando era ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, con la legge di Bilancio 2019 approvata dal Parlamento lo scorso 31 dicembre è stata confermata l'applicazione di

- **Iperammortamento** con delle nuove aliquote a seconda dell'entità del valore dei beni con ammissibilità del superammortamento per gli investimenti in beni immateriali (software di gestione, produzione, monitoraggio, IoT, citati nell'<u>Allegato B della legge di Bilancio 2017</u>).
- Credito d'imposta per Formazione 4.0 differenziato in funzione della dimensione dell'impresa (massimo 300 mila euro per le PMI e 200 mila per le grandi imprese, con un fondo di 250 milioni di euro pubblici), nelle misure che variano dal 50% al 30% delle spese ammissibili.
- Innovation Manager (Voucher Manager): un voucher annuale di 40.000 euro per 2019 e 2020 (periodo imposta) rimborsabile a fondo perduto sino al 50% dei costi sostenuti per acquisire prestazioni consulenziali di natura specialistica che siano funzionali alla messa in atto dei processi di trasformazione tecnologica e digitale



Aliquote iperammortamento 2019

È stato confermato il cosiddetto **iperammortamento** secondo i meccanismi già consolidati, ossia maggiorare la quota ammortizzabile del bene acquistato, con la variante che ora la sua intensità viene suddivisa per scaglioni di costo di acquisto del bene materiale mentre invece scompare il c.d. **superammortamento** che nel precedente piano era già stato oggetto in un leggerissimo ridimensionamento passando dal 140% al 130% ed ora sparendo del tutto.

Vediamo quali sono gli scaglioni di percentuale di iperammortamento:

- 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 200% per gli investimenti fra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 150% fra i 10 e i 20 milioni di euro;
- oltre i 20 milioni di euro, non è previsto incentivo;
- 140% per chi compra "strumenti 4.0" previsti dalla legge 232/2016 ossia determinati software assimilando i canoni di servizi in cloud-computing all'acquisto di software.

H



Aliquote iperammortamento 2019

Pragmaticamente a quanto equivalgono le quote di maggior risparmio?

Qui trovate un esempio del MISE riguardo al calcolo del maggior risparmio: per le società di capitali (SpA, Srl) in pratica si considera il 24% di IRES sulla quota aggiuntiva di ammortamento concessa (es. 270% = 100% + 170%).

Allegato A (Beni strumentali)

- 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; semplificando, in pratica si "risparmia" il 40,8% del valore dell'investimento.
- 200% per gli investimenti fra 2,5 e 10 milioni di euro; semplificando, in pratica si "risparmia" il 24% del valore dell'investimento.
- 150% fra i 10 e i 20 milioni di euro; semplificando, in pratica si "risparmia" il 12% del valore dell'investimento.
- oltre i 20 milioni di euro, non è previsto incentivo;

Allegato B (Beni immateriali)

• 140% per chi compra "strumenti 4.0" previsti dalla legge 232/2016 ossia determinati software assimilando i canoni di servizi in cloud-computing all'acquisto di software; in pratica si "risparmia" il 9,6% del valore dell'investimento.

L'aliquota si applica sul totale degli investimenti, non sul valore del singolo bene acquistato e si tratta di scaglioni incrementali.

Ad esempio se un'azienda acquista beni per un valore totale di 3 milioni di euro, l'iperammortamento sarà del 270% fino a 2.5 milioni di euro e del 200 % per l'eccedenza di 0,5 milioni di euro, fino a 3 milioni di euro totali.



Sparisce il superammortamento

Fino al 2018 acquistando un bene compreso nell'Allegato A c'era la possibilità di superammortizzarlo (+140% ossia +9,6% di maggior risparmio) e, dal momento dela perizia in poi, eventualmente di iperammortizzarlo (+250% ossia il 36% di maggior risparmio), andando a recuperare la differenza tra le 2 quote in coda al periodo d'ammortamento.

La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 stabiliva infatti:

«(...) il bene, cioè, potrà essere "iper ammortizzato" se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti.Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l'impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell'interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d'imposta successivi.»

Nella proroga per il 2019 non è più possibile attuare questo meccanismo; si sono resi più stringenti i requisiti tecnici in quanto o si rispettano i requisiti obbligatori pertinenti agli Allegati A o B e si accede all'iperammortamento oppure non si vi si accede per nulla.

In definitiva non ci sono più situazione, per così dire, intermedie.



Modalità di fruizione all'iperammortamento

Con l'*iperammortamento* gli imprenditori hanno la possibilità di beneficiare di un **bonus** ammortamento maggiorato rispetto alla spesa effettuata considerando non più il 100% del valore a cespite come costo da ammortizzare, bensì il 270%, 200%, 150%, 140% del costo a seconda degli scaglioni di applicazione.

Ciò significa che le spese inerenti il settore dell'industria 4.0, ovvero, i settori altamente innovativi, saranno ammortizzabili negli anni per un importo pari al 270%, 200%, 150%, 140% del loro valore a cespista a seconda degli scaglioni di applicazione.

In questo modo, sul bene strumentale agevolabile, appartenente ad una delle categorie dell'Allegato A, acquistato ad esempio a € 10.000, potrà essere ammortizzato per un importo di € 27.000.

Per accedere all'Iperammortamento non è necessario presentare domande: si accede al beneficio automaticamente in fase di redazione di bilancio e tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o tramite perizia giurata. In pratica l'impresa verserà meno tasse!



Requisiti per accedere all'iperammortamento

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI ACQUISTI

Industria 4.0 2019: Acquisto del bene o acconto almeno del 20% entro il 31/12/2019. Consegna, interconnessione e perizia giurata entro il 31/12/2020.

REQUISITI:

Per poter beneficiare di Iperammortamento i beni devono appartenere alla lista A allegata alla Legge di Bilancio e devono soddisfare alcune caratteristiche specifiche:

- 5+2 Requisiti per beni dell'<u>Allegato A</u> (Beni Strumentali), Sezione I
- I Requisito («interconnessione») per beni dell'<u>Allegato B</u> (Beni Immateriali) e per Allegato A, Sezione 2 e 3

PERIZIA:

Per valore dei beni (o sommatoria dei costi dei beni) inferiore a € 500.000 il legale rappresentante può <u>autocertificare</u> il possesso dei requisiti obbligatori.

Sopra i € Per poter beneficiare di Iperammortamento i beni devono appartenere alla lista A allegata alla Legge di Bilancio e devono soddisfare alcune caratteristiche specifiche:

5opra i € 500.000 è necessaria una perizia giurata di un ente certificato o di un perito iscritto all'albo degli ingegneri (o dei periti) ed in possesso di una RC professionale.



Allegato A e Allegato B

L'Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

Al: beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);

A2: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);

A3: dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l'efficienza).

L'<u>Allegato B (beni immateriali)</u>, invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni acquistati da aziende che già investono in beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

L'ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.

IMPORTANTE! Per un bene acquistato, in allegato A, che gode dell'iperammortamento, si possono superammortare, al 140%, beni in allegato B, anche non strettamente collegati al primo bene in allegato A.

IMPORTANTE! La parte immateriale è iperammortizzabile anch'essa al 270% o 200% o 150 % solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio, se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale **l'iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.**



Allegato A: Sezione 1 (sintesi)

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione.
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime (aggiornato al 22/02/2017).
- macchine utensili per la deformazione plastica dei materiali.
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura.
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio.
- macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot.
- macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle superfici.
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale.
- macchine, anche motrici e operatrici), strumenti e dispositivi per il carico/scarico, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento pezzi ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici). Si precisa che l'espressione "macchine motrici" non include i veicoli ai sensi della definizione di cui all'art. I della Direttiva 70/156/CEE;
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica;
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.



Allegato A: Requisiti Sezione 1

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

- I. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- 2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- 4. interfaccia uomo macchina semplici e intuitive
- 5. rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene sul lavoro

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici:

- a. sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- b. monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- c. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),



Allegato A: Sezione 2 (sintesi)

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:

- sistemi di misura a coordinate (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.
- sistemi di monitoraggio in-process al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo di fabbrica.
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare in process le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale.
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive.
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID Radio Frequency Identification).



Allegato A: Sezione 2 (sintesi)

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (continua):

- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine(ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud.
- strumenti per l'etichettatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica., consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività di macchine e impianti.

M



Allegato A: Sezione 3

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0:

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità).
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore.
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality.
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

H





Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intrafabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'loT e/o del cloud computing),





Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,



Beni immateriali (software

, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,



Allegato B (pag. 4/4)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, laveicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.



E per gli acquisti effettuati nel 2018?

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, laveicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.



Sarà **prorogato di un anno** il **credito d'imposta formazione 4.0** e, nello specifico, potrà essere richiesto per le spese di formazione sostenute a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019.

Pur confermando il **limite massimo annuo di 300.000 euro**, relativo alle spese di formazione ammesse all'agevolazione, viene introdotto un trattamento di maggior favore per le piccole imprese.

La percentuale del **bonus sulle spese di formazione** passa **dal 40% al 50%** per le piccole imprese, mentre resta fissata al **40% per le medie imprese**.

L'importo dell'agevolazione e del credito d'imposta riconosciuto sarà **inferiore per le imprese più grandi**: il **bonus formazione 4.0 scende al 30%** e per un limite massimo di spese pari a **200.000 euro**.

.



Vengono ridefinite le misure per la determinazione del credito d'imposta e precisamente sono state riviste le percentuali di spesa ammessa, riepilogate nello schema seguente:

Bonus formazione 4.o	Percentuale credito d'imposta	Limite massimo di spesa
Piccole imprese	50%	€ 300.000
Medie imprese	40%	€ 300.000
Grandi imprese	30%	€ 200.000

.



Le spese di formazione agevolabili sono quelle relative alle attività relative all'acquisizione delle competenze e al consolidamento delle conoscenze delle tecnologie – previste dal Piano nazionale Industria 4.0, secondo quanto indicato nel D.M. del 4 maggio 2018.

Tra le tante sono – per esempio – ammesse **quelle relative a spese per la formazione** in ambito:

- Big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.



Dopo il decreto attuativo di maggio 2018 l'elenco delle spese ammesse potrebbe essere ampliato rispetto a quelle indicate, posto che è stato prevista la possibilità di integrare l'elenco delle attività di formazione con successivi decreti.

Una novità importante in seno al credito d'imposta per la formazione è stata introdotta poi dalla circolare n. 412088/2018 del MISE che ha dichiarato ammissibile fra le attività ammesse alla formazione anche quelle correlate ai corsi di formazione *on-line*, ovvero quelle comunemente conosciute come attività di formazione in e-learning cioè attraverso corsi e lezioni "on line".

Le attività di formazione possono essere **erogate anche da soggetti esterni all'impresa**, purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa.

Possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.

Lo svolgimento delle attività formative nelle "tecnologie 4.0" deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Inoltre, è necessario rilasciare l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili a ciascun dipendente mediante un'apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa.





Iperammortamento al 250%

DATE:

Industria 4.0: Acquisto del bene o acconto almeno del 20% entro il 31/12/2017. Consegna, interconnessione e perizia giurata entro il 30/09/2018.

Impresa 4.0: In attesa dei decreti attuativi. Si presume che la modalità sarà di completare gli acquisti entro il 31/12/2018 con consegna del bene entro il 31/06/2019 se viene versato un acconto pari ad almeno il 20% dell'ordine entro il 31/12/2018.

MODALITÀ:

Si accede a Iperammortamento in maniera automatica in fase di redazione di bilancio. Per gli investimenti superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali. la perizia va effettuata per ogni bene acquistato. Per i beni inferiori a 500.000 € è invece sufficiente un'autocertificazione.

REQUISITI:

Per poter beneficiare di Iperammortamento i beni devono appartenere alla lista A allegata alla Legge di Bilancio e devono soddisfare alcune caratteristiche specifiche (**5+2 caratteristiche obbligatori**e).

Per fruire del beneficio dell'Iperammortamento Inoltre i beni acquistati devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

«L'interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell' iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%.» - Circolare N.4/E del 30/03/2017 Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico



Formazione 4.0

Dal 2018 è previsto un credito d'imposta nella misura del 40% per le spese in formazione del personale dipendente relative ad attività svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

BENEFICIARI:

Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario.

MODALITÀ:

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.



Formazione 4.0

REQUISITI:

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 quali: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber-security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina (HMI), manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

.



CONTATTI

Per informazioni ed attività legate ad Industria/Impresa 4.0

- http://www.servizi4o.it/
- info@ servizi4o.it
- +39 347 9645275
 - Pagina Contatti sul sito
- Pagina del sito su Industria/Impresa4.o